

di Stato. Esse sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* ed inserite nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.

Art. 3. I titoli, il trattamento e gli stemmi della Famiglia Reale sono regolati dal decreto Reale 1° gennaio 1890 e dalle successive Reali disposizioni in materia.

Art. 4. I titoli, i predicati, le qualifiche e gli stemmi nobiliari sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto in conformità delle norme vigenti; e si acquistano o per successione o per nuova concessione del Re.

Art. 5. Sono ammessi nel Regno i titoli di: Principe e Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone, Signore, Patrizio, Cavaliere Ereditario e Nobile; quest'ultimo è comune agli insigniti di ogni altro titolo.

2. — Dei provvedimenti nobiliari.

Art. 6. I provvedimenti nobiliari, secondo la loro natura di atti Sovrani di *grazia*, o di atti governativi di *giustizia*, sono emanati per decreto Reale o per decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 7. Per tutti i provvedimenti, sia di *grazia* che di *giustizia*, ad eccezione di quelli emanati di *motu proprio* del Re, è necessario il preventivo parere della Consulta o della Giunta araldica.

Per i provvedimenti di *motu proprio* che riguardano predicati o stemmi, sarà previamente sentito il Commissario del Re.

I provvedimenti di *motu proprio* Sovrano saranno prontamente partecipati al Commissario del Re.

Art. 8. I provvedimenti nobiliari emanati mediante decreti Reali sono controfirmati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, registrati alla Corte dei conti, trascritti in apposito registro nel Regio archivio di Stato di Roma e conservati in originale nell'Archivio della Consulta araldica del Regno.

Art. 9. Alla persona, in favore della quale sia stato emanato un decreto Reale, è spedito un diploma in forma di Regie lettere patenti, sottoscritte dal Re, controfirmate dal Capo del Governo, Primo Ministro